

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Affidamento, dell'incarico professionale di Medico Competente finalizzato alla Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana e degli ulteriori adempimenti previsti dal D. LGS. N. 81/08 e s.m.i..

Indice

1. Oggetto dell'appalto
2. Durata
3. Corrispettivo dell'appalto
4. Revisione dei prezzi
5. Nomina del medico competente
6. Il medico competente: titoli e requisiti
7. Sede e Locali
8. Condizioni
9. Compiti del Medico Competente
- 9 bis. Attività formative comprese nell'incarico
10. Redazione e/o aggiornamento Piano di Sorveglianza Sanitaria
11. Sorveglianza sanitaria
12. Luogo di esecuzione
13. Svolgimento delle prestazioni e attività correlate
14. Personale per l'esecuzione del Servizio
15. Dipendenti
16. Obblighi e penalità
17. Subappalto e divieto di cessione del contratto
18. Garanzie e assicurazioni
19. Obblighi a carico dell'amministrazione
20. Tracciabilità dei flussi finanziari
21. Pagamenti
22. Trattamento dei dati personali
23. Riservatezza
24. Risoluzione del contratto
25. Controversie
26. Norme di rinvio

Art. 1

Oggetto dell'appalto

- a) Il servizio ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana e la nomina del Medico Competente previsti dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
- b) Nel servizio di sorveglianza sanitaria si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella relativa al rischio da stress-lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.
- c) Sono altresì comprese le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151.
- d) Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'offerta.

Art. 2

Durata

- a) La durata del contratto è fissata **in mesi 36 (trentasei)**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della lettera d'incarico secondo l'uso commerciale.
- b) L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una sola volta, alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni migliorative per l'Amministrazione, per una durata pari a quella originaria e comunque non superiore a **36 mesi**.
- c) La facoltà di rinnovo potrà essere esercitata **previa valutazione positiva** dell'esecuzione del servizio e della permanenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione dello stesso con l'operatore economico affidatario.
- d) Il rinnovo sarà formalizzato mediante apposito atto scritto sottoscritto dalle parti entro **60 giorni** prima della scadenza del contratto originario.
- e) Il rinnovo non è automatico e non costituisce obbligo per l'Amministrazione, che potrà liberamente decidere di indire nuova procedura di affidamento.
- f) La presente clausola è prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 63, comma 5, del medesimo decreto, in coerenza con i principi di trasparenza e concorrenza.
- g) Il Committente si riserva altresì la possibilità di esercitare l'**opzione della proroga del contratto**, ai sensi dell'art. **120, comma 10** del D.Lgs. **36/2023**, qualora espressamente prevista negli atti di gara. In tal caso, l'appaltatore sarà tenuto a proseguire le prestazioni contrattuali alle medesime condizioni economiche e normative originarie, ovvero a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, se così stabilito nei documenti di gara.

- h) In presenza di circostanze eccezionali e non imputabili alla Stazione Appaltante, la medesima potrà disporre una **proroga tecnica del contratto**, ai sensi dell'art. **120, comma 11** del D.Lgs. **36/2023**, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. Durante tale periodo, l'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire alle condizioni economiche, tecniche e contrattuali originarie.
- i) Il Committente si riserva inoltre la facoltà di disporre **modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione nei limiti del quinto (20%) dell'importo contrattuale originario**, ai sensi dell'art. **120, comma 9** del D.Lgs. **36/2023**. In tale caso, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto della modifica **alle medesime condizioni contrattuali**, senza diritto alla risoluzione del contratto né possibilità di rifiutare la modifica.
- j) Ai fini del calcolo del **valore stimato dell'appalto**, come stabilito dall'art. **14, comma 5** del D.Lgs. **36/2023**, si tiene conto del valore complessivo del contratto, comprensivo dell'eventuale rinnovo e delle possibili modifiche contrattuali previste. Pertanto, il valore stimato complessivo dell'appalto è inferiore alle soglie previste dalla normativa.
- k) Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula sono a carico dell'operatore economico affidatario.

Art. 3 **Corrispettivo dell'appalto**

- a) Il contratto decorre dalla data di formale affidamento dell'incarico, e avrà durata **triennale**, con scadenza nel corso dell'anno 2028 e comunque a decorrere dalla data della lettera di incarico.
- b) L'importo a base d'asta dell'appalto triennale è fissato **in € 20.000,00** esclusa Iva (per 3 anni complessivi);
- c) Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, come dettagliato in fase di lettera d'invito, è determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e svolte durante il periodo contrattuale.
- d) Nello specifico, il corrispettivo annuo da liquidare all'aggiudicatario, oltre il canone di incarico di medico competente, sarà calcolato sulla base delle singole prestazioni/visite/esami effettivamente svolte con i prezzi praticati nei modelli predisposti dall'Unione;
- e) Il valore triennale indicato in sede di offerta si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni sanitarie e dell'attività di medico competente, comprensive degli oneri di legge, obblighi assicurativi, spese di trasferta, costi organizzativi e qualunque altro elemento necessario alla corretta esecuzione del servizio.
- f) **Clausola IVA – Esenzione prestazioni sanitarie:** ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, le prestazioni oggetto del presente appalto, rientranti tra le attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria previste dal D.Lgs. 81/2008, rese da professionisti sanitari abilitati e sotto vigilanza, **sono esenti da IVA**.
Pertanto, il corrispettivo pattuito dovrà intendersi **esente da imposta sul valore aggiunto**, fatto salvo diverso orientamento normativo o interpretativo dell'Amministrazione finanziaria.
- g) **Precisazione sulla distribuzione temporale delle prestazioni:** La sorveglianza sanitaria oggetto dell'appalto non è programmata in modo uniforme per tutto il personale a partire dalla decorrenza

contrattuale, ma è strettamente legata alla **scadenza individuale delle visite mediche già effettuate**.

h) Pertanto:

- i lavoratori già sottoposti a visita nei mesi precedenti all'avvio dell'appalto ma nel corso del 2025 non saranno soggetti a nuovi accertamenti immediati, risultando coperti fino alla scadenza naturale annuale della visita (es. marzo 2026);
- per i neoassunti, la prima visita medica, con l'idonea cadenza, verrà programmata in funzione della data di effettiva presa di servizio;
- le visite successive saranno effettuate trascorsi 12 mesi dall'ultima visita.

i) Di conseguenza, il fabbisogno annuo non risulterà costante nel triennio e potrà variare in funzione dell'andamento effettivo delle scadenze, secondo una logica di rotazione sfalsata.

j) Il corrispettivo offerto dall'operatore economico dovrà tener conto di tale articolazione temporale e garantire comunque la piena copertura dei fabbisogni previsti entro i limiti massimi indicati nel Capitolato.

Art. 4 **Revisione dei prezzi**

a) Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la presente procedura prevede una clausola di revisione dei prezzi. La revisione si attiva se la variazione (in aumento o diminuzione) del costo complessivo del servizio supera il **5%** rispetto al prezzo contrattuale originario, misurata secondo gli indici sintetici ISTAT di spesa per servizi indicati nell'Allegato II.2-bis. In tal caso, l'aumento o la riduzione sarà applicato nella misura dell'**80%** della variazione eccedente la soglia. Gli importi oggetto di revisione si applicano solo alle prestazioni ancora da eseguire.

b) La revisione prezzi si applica al presente contratto di durata triennale e riguarda esclusivamente le prestazioni non ancora eseguite alla data di attivazione della revisione.

c) Modalità di calcolo

- L'eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, è calcolata sulla parte eccedente la soglia del 5%.
- Sulla variazione eccedente viene riconosciuto (o detratto) l'80% dell'importo risultante, come previsto dall'art. 60, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- La revisione si applica solo alle prestazioni ancora da eseguire.

d) Procedura

- La revisione può essere attivata su richiesta motivata dell'affidatario oppure d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
- La verifica della sussistenza dei presupposti e il calcolo della revisione sono effettuati sulla base degli indici ISTAT ufficiali pubblicati nel periodo di riferimento, applicando le modalità previste dall'Allegato II.2-bis.
- L'esito della revisione è formalizzato con apposito atto della Stazione Appaltante, che aggiorna i corrispettivi contrattuali.

e) La revisione prezzi non si applica:

- a prestazioni già eseguite e liquidate;

- nei periodi contrattuali in cui il prezzo sia già soggetto a meccanismi di indicizzazione automatica non cumulabili con la revisione;
 - a contratti di durata inferiore a 12 mesi.
- a) L'eventuale revisione in diminuzione, laddove ricorrano i presupposti, viene disposta dalla stazione appaltante, previa relazione del RUP lavori che curerà la relativa istruttoria. L'avvio di tale procedimento deve essere comunicato all'appaltatore per eventuali controdeduzioni.

Art. 5

Nomina del medico competente

- a) Il Datore di Lavoro dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana nominerà quale "medico competente" il nominativo indicato dall'aggiudicatario, in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.Lgs n° 81/2008 di cui all'art. 5.

Art. 6

Il medico competente: titoli e requisiti

1. Il medico competente incaricato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, da specificare ed autocertificare:

a) requisiti personali:

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini stranieri);
4. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decaduto per aver presentato documenti falsi o viziati di invalidità non sanabili, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
5. non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non essere destinatario di provvedimenti che comportano l'applicazione di misure di prevenzione;
6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7. non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, nonché in relazione agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
8. non aver riportato sanzioni disciplinari e non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso che risultino dal certificato di iscrizione all'albo dei medici;
9. non essere dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza (art. 39, c.3 Dlgs 81/2008) né essere in situazione di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in questione ai sensi di legge.

b) Requisiti professionali :

1. iscrizione al competente ordine professionale o nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per settore di attività corrispondente all'oggetto del servizio da affidare;
2. possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione;

3. iscrizione all'Ordine dei Medici;
 4. possesso di almeno uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38, c.1, del D.lgs. 81/06, ovvero:
 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 277 del 15/08/1991;
 - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
 5. iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (pubblicato sul sito ministeriale <http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp>) con partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) previsto dal Dlgs 229/1999 e conseguimento dei crediti previsti dall'art. 38, comma 3 Dlgs 81/2008.
- b) Si precisa che i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti dal professionista persona fisica che, indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico aggiudicatario, assumerà l'incarico di medico competente ai sensi del predetto D.Lgs n. 81/2008 il cui nominativo dovrà essere specificamente indicato in sede di gara e dovranno essere posseduti sino al completamento dell'incarico, pena il recesso unilaterale del contratto da parte dell'Amministrazione;

Art. 7 Sede e Locali

- a) Le sedi di lavoro attualmente previste sono:
- Sede Principale – Via A. De Gasperi, 17 54013 Fivizzano (MS)
 - Sede di Aulla – Piazza Ghandi;
 - Canile comprensoriale in loc.tà Stallone di Arpiola in Comune di Mulazzo;
 - Magazzino loc. Posara nel Comune di Fivizzano;
 - Ufficio forestazione/Aib presso la struttura regionale di Via Marina Vecchia 78 (Massa)
 - Cantieri forestali mobili e itineranti all'interno del comprensorio dell'Unione (intera Provincia di Massa Carrara);
- b) La dismissione o eventuale individuazione di nuove sedi non determina nessuna variazione dell'importo aggiudicato;
- c) Come meglio specificato le visite mediche dei dipendenti ed i correlati esami di laboratorio/strumentali ritenuti necessari dal Medico competente e previsti dal protocollo sanitario dovranno essere effettuate presso la sede ritenuta più idonea dell'Unione di Comuni, allestendo adeguatamente gli spazi a disposizione.

Art. 8 Condizioni

- a) Il corrispettivo proposto dall'operatore economico sulla piattaforma START è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dallo svolgimento dello stesso e di tutto quanto occorre per eseguirlo integralmente.

- b) L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio in oggetto, con gestione a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi necessari, secondo i termini, le modalità, le condizioni previste nel capitolato e in conformità alla normativa vigente.
- c) Nel caso di inadempienza o di impossibilità, anche solo parziale, dell'aggiudicatario a provvedere entro i termini stabiliti in contratto, fermo restando l'applicazione delle penali, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione, nonché all'applicazione di penali così come disciplinate al successivo **art. 16**. In particolare, nel caso di inottemperanza nell'esecuzione delle prestazioni entro le scadenze previste.
- d) Il soggetto appaltatore dovrà eseguire il protocollo completo delle prestazioni richieste, le cui quantità indicative sono elencate nel presente Capitolato e negli allegati, erogandole in orari compatibili con gli orari di servizio dell'Unione.

Art. 9

Compiti del Medico Competente

- 1. Il Medico Competente nominato, per tutto il periodo di durata dell'incarico, avrà l'obbligo di svolgere tutte le incombenze ascritte a tale figura professionale dal D.Lgs. 81/2008 in favore del personale dipendente dell'Unione e fornire la consulenza necessaria alla materia specifica d'incarico nei confronti dell'Unione medesima.
- 2. In particolare, il Medico Competente:
 - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
 - b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
 - d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) consegna al lavoratore, a richiesta, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto

disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- j) adempie alla stesura della relazione sanitaria annuale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008;
- k) Inoltre il Medico Competente dovrà provvedere:
 - all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale.
 - S'impegna altresì, qualora le valutazioni siano espresse da altri organismi, a procurare al Datore di Lavoro tutti gli elementi utili per la loro applicazione in concreto, alle lavorazioni effettuate dal personale dell'Unione;
- l) Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, senza alcun compenso aggiuntivo, almeno una volta all'anno, o a scadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (la valutazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi) i sopralluoghi agli ambienti di lavoro (indicati in questo capitolato). Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Di detto sopralluogo, effettuato con l'RSPP, il Medico Competente dovrà redigere apposito verbale, da trasmettere al Datore di Lavoro e al RSPP entro 10 (dieci) giorni dal sopralluogo;
- m) Per quanto concerne la modalità di espletamento di dette visite negli ambienti di lavoro effettuate dal medico competente ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs 81/2008, essa dovrà essere

quanto più possibile attiva ed interattiva, secondo quanto riportato nella risposta all'interpello n. 5/2014 del 13/03/2014 sulla corretta interpretazione dello stesso articolo 25 del D.Lgs 81/2008;

- n) Il Medico competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art 35 del D.Lgs 81/2008 con il Datore di Lavoro senza alcun compenso aggiuntivo.
- o) La convocazione di ciascuna delle riunioni è effettuata dal Datore di Lavoro tramite il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di Lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto all'art. 28 del D.Lgs 81/2008, nonché all'aggiornamento dello stesso. Dopo l'aggiudicazione, il Datore di Lavoro dell'Unione, può chiedere al Medico Competente di far pervenire a lui e al RSPP, entro un mese dalla richiesta, le osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi già redatti e relativi alle sedi di lavoro; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria così come previsti dall'art. 45 del D.Lgs 81/2008;
- p) Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:
- Collaborare con l'organo di Vigilanza competente per territorio;
 - garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, o del RSPP, la propria presenza presso le sedi dell'Unione per far fronte ad eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza;
 - In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, (ad esempio: tipo alcool) organizzati dall'Unione, il Medico Competente, su richiesta del RSPP, deve garantire la presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria, sugli argomenti di propria competenza;

Art. 9 bis **Attività formative comprese nell'incarico**

1. L'Affidatario, nell'ambito dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e **senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante**, dovrà svolgere attività formative e informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fino ad un massimo di **16 (sedici) ore all'anno**, per ciascun anno della durata contrattuale, per un totale sino ad un massimo di **48 (quarantotto) ore** nel triennio.
2. Le attività formative potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) **Formazione addetti al primo soccorso aziendale**, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, comprendente:
 - riconoscimento delle emergenze sanitarie;
 - interventi di primo soccorso in caso di malori, traumi, emorragie;
 - utilizzo di presidi di primo soccorso aziendali;
 - nozioni di rianimazione cardiopolmonare di base (BLS), anche con dimostrazione pratica.

b) Formazione su rischi specifici per la salute, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, su:

- esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;
- ergonomia e prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici;
- uso corretto dei videotermini;
- prevenzione stress lavoro-correlato.

c) Informazione e sensibilizzazione sanitaria:

- finalità e modalità della sorveglianza sanitaria;
- diritti e doveri del lavoratore;
- consigli di prevenzione e stili di vita salutari;
- buone pratiche di igiene sul luogo di lavoro.

d) Formazione su interventi sanitari immediati per rischi particolari presenti in azienda/ente (ustioni, contaminazioni, esposizioni biologiche).

3. Modalità di erogazione

a) Le attività formative potranno essere svolte in presenza o in modalità telematica sincrona, secondo quanto concordato con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione.

b) Il calendario sarà definito con almeno **15 giorni di preavviso**.

c) L'Affidatario predisporrà e consegnerà alla Stazione Appaltante:

- il **programma didattico** di ogni sessione;
- il **registro presenze** firmato dai partecipanti;
- eventuali materiali didattici.

4. I costi relativi alle attività formative, comprensivi di ogni spesa, attrezzatura e onere accessorio, **si intendono compresi nell'importo contrattuale complessivo** e non comportano compensi aggiuntivi.

Art. 10

Redazione e/o aggiornamento Piano di Sorveglianza Sanitaria

a) Il Medico Competente deve predisporre il Piano di Sorveglianza Sanitaria in rapporto ai fattori di rischio assicurando che:

- siano compresi esami mirati e necessari a definire effetti precoci di alterazione o danno e a definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione, a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati, a riconoscere eventuali tecnopatie e a privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più possibile predittivi;
- sia ben correlato con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dal Servizio di Medicina preventiva e Igiene del Lavoro o descritti in letteratura;
- rispetti i vincoli di norme vigenti, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle normative sopravvenute;
- rispetti i vincoli di eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
- sia correlato con dati di eventuali indagini ambientali svolte;

- permetta di supportare la richiesta all'organismo di controllo di eseguire le visite mediche ad intervalli più lunghi o di essere esonerati dalle stesse (D.P.R. n. 303/56 e s.m.i.), sulla scorta degli esiti della valutazione dei rischi e dei risultati degli accertamenti sanitari stessi.

L'elaborazione, la conferma o la relativa modifica se necessaria del Piano di Sorveglianza Sanitaria attuale dovrà avvenire **entro 60 giorni**, a partire dalla data di attivazione del servizio attraverso comunicazione formale.

- b) Le attività di gestione e aggiornamento del Piano dovranno essere svolte dal Medico Competente. Saranno pertanto a carico dell'Assuntore tutte le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria e tutte quelle di cui all'art.41 del D.Lgs 81/08.
- c) Il servizio dovrà essere gestito anche con l'ausilio del sistema informativo. Sarà infatti cura dell'Assuntore gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario stesso.
- d) Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato dal medico competente, tenendo conto, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, e delle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D.lgs 81/2008 indette dal Datore di Lavoro, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
- e) Tali integrazioni o variazioni non comporteranno, salvo espresso accordo scritto tra le parti e previa autorizzazione dell'Amministrazione, **alcuna modifica dell'importo contrattuale stabilito in sede di affidamento**, restando pertanto ricomprese nelle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.

Art. 11 Sorveglianza sanitaria

- a) La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita in ottemperanza all'art. 41 del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni (D.lgs 106/2009), tenendo conto anche degli obblighi derivanti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007), dell'Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008 (Sostanze stupefacenti) e dalla Legge 30.3.2001 n.125 art. 15 "Disposizioni per la sicurezza sul lavoro" e del provvedimento Conferenza Stato/Regioni 16 marzo 2006 (Alcool)
- b) Nell'ambito dell'incarico il Medico Competente dovrà assolvere a tutti gli adempimenti sanitari ed extra-sanitari previsti dal T.U. e dalla normativa nel tempo vigente in materia di sicurezza, e in particolare dagli artt. 25, 40, 41 e 42;
- c) Dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione, compresi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, esposti ai rischi lavorativi.
- d) L'aggiudicatario dovrà puntualmente redigere ed eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata dai dipendenti.
- e) Il programma di sorveglianza sanitaria deve essere gestito dal Medico Competente, tenendo conto anche delle risultanze dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e delle riunioni con il servizio

prevenzione e protezione aziendale, al quale fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.

- f) La sorveglianza sanitaria comprende, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/2008:
- a) visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica su richiesta del datore di lavoro, anche con riferimento alla tutela della maternità;
 - e) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - f) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
 - h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.
- g) Le visite mediche di cui al precedente comma comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sopra indicate con lettere a), b), e) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
- h) Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato anche in corso di esecuzione, laddove necessario, informando preventivamente il Datore di Lavori, o suo delegato.
- i) In caso di particolari necessità di approfondimento, che il Medico competente riterrà necessari in relazione a rischi specifici della mansione, potranno essere effettuati ulteriori esami clinico-strumentali di controllo, esami clinici e biologici nonché indagini diagnostiche.
- j) **Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari delle maestranze forestali e dei tecnici che operano la direzione degli incendi boschivi, oltre alla consueta idoneità alle mansioni prettamente forestali, deve ritenersi incluso nel preventivo l'accertamento e l'idoneità fisica alle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;**
- Pertanto le visite mediche preventive e periodiche/anno (comprehensive, ove previsto, di audiometria, spirometria, visita oculistica ed elettrocardiogramma), messe in atto secondo le modalità previste dalla Legge e dal protocollo di sorveglianza sanitaria, saranno effettuate sulla base delle specifiche mansioni svolte e dei rischi ai quali ogni singolo lavoratore è esposto;
- k) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lett.c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A al T.U. sicurezza.
- l) Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999, il Medico competente prende atto del verbale della Commissione di invalidità coniugandole con il contesto lavorativo a cui il lavoratore è destinato;

- m) Il Medico Competente trasmette ai Servizi competenti per territorio, i dati sanitari aggregati previsti dall'art. 40 del D.Lgs 81/2008;
- n) Al termine dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare le cartelle cliniche dei dipendenti avute in consegna, integrate con tutta la documentazione sanitaria e non, relativa al periodo di affidamento, in forma cartacea e digitale, al fine del loro utilizzo per il proseguo della sorveglianza sanitaria all'interno dell'Ente;
- o) Il Servizio Personale del Comune fornirà all'aggiudicatario tutti i dati necessari per l'espletamento del servizio, in particolare, l'elenco dei dipendenti suddivisi per mansioni ed assegnazione ai Servizi;
- p) Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di cui al T.U. sicurezza.
- q) Per quanto riguarda la **gestione degli esiti degli accertamenti** (comunicazione e informazione collettiva ed individuale), il Medico Competente, all'esito delle visite mediche, dovrà: esprimere per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (qui indicati sinteticamente), dandone copia al lavoratore e al Datore di Lavoro, da trasmettersi anche su supporto informatico:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
 - d) inidoneità permanente;

Art. 12

Luogo di esecuzione

- a) Le visite mediche dei dipendenti ed i correlati esami di laboratorio/strumentali ritenuti necessari dal Medico competente e previsti dal protocollo sanitario dovranno essere effettuate presso la sede dell'Unione di Comuni ritenuta più idonea dall'Amministrazione, allestendo adeguatamente gli spazi a disposizione.
- b) Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:
 - Sede di lavoro principale dell'Unione di Comuni ubicata in Via A. De Gasperi, 17 Fivizzano;
 - In alternativa, in caso di impossibilità ad usufruire della sede di Fivizzano, presso la sede dell'Unione di Aulla – Piazza Ghandi;
- c) In casi adeguatamente motivati, in relazione alle tempistiche delle scadenze e/o al numero limitato di visite da effettuare, in idonei locali (sedi ambulatoriali, sedi per attività diagnostiche ed esami clinici) messi a disposizione dal medico competente che non distino più di 40 km dalla sede dell'Unione di Fivizzano - Piazza de Gasperi N° 17, unità mobili eventualmente possedute dall'aggiudicatario da dislocare in accordo con l'Unione di Comuni.
- d) L'affidatario dovrà disporre in proprio delle attrezzature e di tutta la strumentazione diagnostica richieste per l'attività di Medico competente;
- e) Nel caso non ne disponga, l'aggiudicatario ha l'obbligo di dotarsi, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima delle visite mediche previste, delle strutture ambulatoriali così precedentemente descritte. La mancata costituzione della sede ambulatoriale entro 60 giorni comporta la risoluzione del presente contratto;

Art. 13

Svolgimento delle prestazioni e attività correlate

- a) I rapporti con il medico competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Responsabile dell'Area Personale o da suo delegato e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana (RSPP), salvo quanto diversamente indicato dal presente Capitolato;
- b) La programmazione delle visite, stabilita dal Medico Competente, sarà concordata con la responsabile dell'Ufficio personale o suo incaricato, tenendo conto delle esigenze dei servizi e del numero di controlli sanitari annuali. Si ritiene comunque necessario che le date delle visite periodiche vengano proposte con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, per consentire all'ufficio Personale la predisposizione delle convocazioni ai dipendenti da visitare.
- c) Le visite mediche dovranno svolgersi in orari conformi all'orario di lavoro dei dipendenti, in modo tale da limitare il meno possibile il normale andamento delle attività lavorative. Quindi l'orario deve essere flessibile e concordato con l'Ufficio Personale;
- d) Al fine di consentire la programmazione delle visite, l'ufficio Personale dell'Unione fornirà all'aggiudicatario periodicamente, o a richiesta, gli aggiornamenti della dotazione organica, in termini di cessazioni e nuove assunzioni di personale, nonché la modifica delle mansioni;
- e) L'incaricato dell'Ufficio Personale comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preassuntiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. A), d), e), ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151. Il Medico è tenuto a svolgere le relative prestazioni entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta avanzata dall'Ufficio Personale ovvero dal responsabile dell'Area personale dell'Unione;
- f) Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. C) del D.Lgs 81/08, l'incaricato dell'Ufficio Personale lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi, comunicandolo per iscritto anche via mail all'incaricato del Servizio Personale per la convocazione del lavoratore;
- g) L'incaricato dell'Ufficio Personale comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di richiesta dell'Ufficio Personale, salvo diversa disposizione concordata con l'incaricato dell'Ufficio Personale;
- h) In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente all'Ufficio Personale;
- i) Tranne che per casi particolari, da concordare comunque con l'incaricato dell'Ufficio Personale, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs 81/08 o il giudizio di cui all'art. 20 del D.Lgs 151/01

devono possibilmente essere svolti nella stessa giornata, salvo in casi in cui siano necessari particolari approfondimenti sanitari;

- j) Il medico competente segnala ai lavoratori e al Datore di Lavoro in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni. Il costo della vaccinazione antitetanica che il Servizio Nazionale non garantisce con oneri a suo carico è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario;
- k) Il medico competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal capitolato di gara;
- l) Come previsto dall'art. 35 del D.Lgs 81/2008 relativo alla riunione periodica, o su richiesta del Datore di Lavoro, il Medico Competente dovrà fornire relazione dei risultati della Sorveglianza Sanitaria evidenziando eventuali criticità;
- m) Il Medico Competente rilascia direttamente al dipendente copia della certificazione inerente le risultanze della visita effettuata ed entro tre (3) giorni lavorativi, salvo i casi di particolare complessità, consegna o invia al Datore di Lavoro tramite l'Ufficio Personale, copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs 81/08, o il giudizio di cui all'art. 20 del D.Lgs 151/01. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso all'Ufficio Personale i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi;
- n) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria di rischio nelle modalità previste dall'art. 41 comma 5, del D.Lgs 81/2008;
- o) **Indicazioni per la gestione del rischio Covid-19:** il DL. n. 105/2023 convertito in legge n. 137/2023 ha previsto l'abolizione degli obblighi relativi sia all'isolamento che all'autosorveglianza da parte dei soggetti colpiti dal virus Covid-19. Per quanto concerne l'obbligo di isolamento, che era previsto per i soggetti risultanti positivi al Covid-19 con un test diagnostico molecolare o antigenico, cessa di validità e al soggetto positivo è consigliato di osservare le misure di precauzione al fine di prevenire la trasmissibilità. Tali misure sono elencate nella circolare del Ministero della Salute n. 25613/2023 avente ad oggetto l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione alla trasmissione del virus Covid-19.
- p) Il medico competente, nell'ambito delle sue funzioni ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, dovrà:
 - Collaborare con il Datore di Lavoro nella valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2, anche per quanto riguarda eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in relazione all'evoluzione della normativa o del contesto epidemiologico.
 - Fornire indicazioni sanitarie per la gestione dei lavoratori fragili o immunodepressi, suggerendo, ove necessario, misure di tutela personalizzate.
 - Supportare l'adozione di misure di prevenzione, igiene e protezione collettiva e individuale, anche in base alle disposizioni ministeriali vigenti.
 - Partecipare alla definizione di protocolli sanitari interni per la prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro.

- Collaborare all'eventuale aggiornamento della sorveglianza sanitaria in relazione a nuove evidenze sul rischio da Covid-19 o altre infezioni respiratorie.
- Fornire pareri sull'idoneità lavorativa dei soggetti positivi rientranti al lavoro dopo infezione, se richiesto.

q) Flessibilità del congedo di maternità

- l'ufficio personale comunica tramite posta elettronica al Medico Competente i contatti delle lavoratrici che richiedono la flessibilità del congedo;
- il Medico Competente provvede, entro 2 (due) giorni lavorativi ad elaborare il calendario degli accertamenti in concerto con l'Amministrazione, tenendo conto della data di scadenza del parto;
- il Medico Competente immediatamente alla conclusione dei relativi accertamenti, in presenza dei presupposti positivi alla richiesta della lavoratrice, invia al Datore di Lavoro, alla dipendente interessata e all'ufficio personale l'attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Art. 14

Personale per l'esecuzione del Servizio

- a) Il Medico Competente dovrà svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente capitolato, non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente designato dopo l'aggiudicazione della gara.
- b) Salvo che in casi di forza maggiore, non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente dopo l'affidamento dell'appalto: ciò al fine di garantire la continuità del rapporto professionale. Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente per brevi periodi e nelle ipotesi di impedimento derivante da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle funzioni.
- c) Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente comunica al Datore di Lavoro e/o persona da lui designata con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente;
- d) In caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente il Medico competente per impossibilità permanente dello stesso allo svolgimento della sua funzione dovuta a cause impreviste ed imprevedibili, l'Amministrazione deve essere preventivamente consultata dall'Appaltatore in merito alla proposta del professionista che lo sostituirà e i cui requisiti dovranno essere i medesimi previsti dalla normativa in materia con assunzione completamente a carico di quest'ultimo di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone derivati al sostituto dallo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato.
- e) In ogni caso, l'approvazione finale della scelta del soggetto proposto quale Medico competente sostitutivo di quello nominato precedentemente spetta al Unione di Comuni Lunigiana, nella persona del Datore di lavoro che sottoscrive la nomina.

Art. 15

Dipendenti

I dipendenti dell'Ente che in merito alle loro mansioni, potranno essere sottoposti a visita medica a seguito di una ricognizione effettuata delle scadenze dei giudizi di idoneità del personale in servizio, sono circa 47 dei quali si riporta una sintesi a titolo esemplificativo ma non esaustivo dato atto delle attività di perfezionamento dell'istituto del comando in itinere:

- a)** n° 24 dipendenti tecnici e amministrativi utilizzatori di apparecchiature munite di videoterminale dei quali:
- n° 1 posti in comando totale presso il Consorzio di Bonifica Toscana Nord (presta servizio full-time presso il Consorzio);
 - n° 1 posti in comando totale dal Comune di Aulla;
 - n° 3 dipendenti operanti nel canile comprensoriale;
 - n° 3 dipendenti E.L. che effettuano ad effettuare la mansione di DO competente per le attività di repressione degli incendi boschivi;

così meglio dettagliati:

N.	N. Mat.	ultima visita	accertam eseguiti	periodicità visita	DA VISITARE	MANSIONE	FATTORI DI RISCHIO
1	295	11/04/2024	Test visivo	quinquennale	entro 04/2029	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso-posture
2	221	22/12/2023	Test visivo	biennale	Entro 12/2025	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso-posture
3	241	11/01/2024	Test visivo	biennale	Entro 01/2026	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso-posture
4	243	24/01/2025	Test visivo	biennale	entro 01/2027	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso-posture



Unione di Comuni Montana Lunigiana

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Lucciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

5	206	14/02/2025	Test visivo	biennale	entro 02/2027	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture
6	236	12/12/2024	esami ematochimici e urinari enz. Creat. Triglicerid, ECG, Audit	annuale	entro 12/2025	addetta canile	Movimentaz. Manuale carichi basso in sede, medio in campo; microclima basso in sede medio in campo; ag.chimici rischio irril dipendenz
7	303	28/12/2021	test visivo	quinquennale	Entro 12/2026	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture
8	249	non eseguita perché competenza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord		biennale		SERVIZI AMM. Visita c/o consorzio	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture
9	301	12/12/2024	test visivo (Quinquennale) e audit	annuale	entro 12/2025	UFF. TECNICO	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - agenti chimici irrillev- dipend alcool: utilizzo saltuario di autoveicoli - stress da lavoro basso- posture
10	242	12/12/2024	test visivo	biennale	entro 12/2026	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture



Unione di Comuni Montana Lunigiana

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Lucciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

11	234	12/12/2024	test visivo (biennale 12/12/2024) e audit	annuale	entro 12/2026	UFF. TECNICO	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - agenti chimici irrilev- dipend alcool: utilizzo saltuario di autoveicoli - stress da lavoro basso-posture
12	299	12/12/2024	test visivo(biennale) e audit	annuale	entro 12/2025	UFF. TECNICO	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - agenti chimici irrilev- dipend alcool: utilizzo saltuario di autoveicoli - stress da lavoro basso-posture
13	219	12/12/2024	test visivo(biennale) e audit	annuale	entro 12/2025	SERVIZI amm./TEC N Con reperib. Prot civile	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - agenti chimici irrilev- dipend alcool: utilizzo saltuario di autoveicoli - stress da lavoro basso-posture
14	308	06/08/2025	test visivo (quinquennale 08/2023) e audit	annuale	entro 08/2026	UFF. TECNICO	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - agenti chimici irrilev- dipend alcool: utilizzo saltuario di autoveicoli - stress da lavoro basso-posture
15	306	12/12/2024	esami ematochimici e urinari enz. Creat. Triglicerid, ECG, Audit	annuale	entro 12/2025	addetta canile	Movimentaz. Manuale carichi basso in sede, medio in campo; microclima basso in sede medio in



Unione di Comuni Montana Lunigiana

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Lucciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

							campo; ag.chimici rischio irril dipendenz
16	309	06/08/2025	Esami amatochimici e urinari enz.Creat. Triglicerid. ECG, Audit	Annuale	Entro 08/2026	Addetto canile	Movimentaz. Manuale carichi basso in sede, medio in campo; microclima basso in sede medio in campo; ag.chimici rischio irril dipendenz
17	269	22/12/2023	test visivo	biennale	entro 12/2025	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture
18	245	12/12/2024	Test visivo	biennale	entro 12/2026	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture
19	223	12/12/2024	Test visivo	biennale	entro 12/2026	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture
20	244	12/12/2024	Test visivo	biennale	entro 12/2026	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture

21	222	12/12/2024	Test visivo e Audit	annuale	Entro 12/2025	UFF. TECNICO	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - agenti chimici irrelev- dipend alcool: utilizzo saltuario di autoveicoli - stress da lavoro basso- posture
22	P.R. com	01/08/2024	Test visivo	biennale	Entro 08/2026	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture
23	304	28/12/2021	Test visivo	quinquennale	Entro 12/2026	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture
24	310	01/08/2024	Test visivo	biennale	Entro 08/2026	SERVIZI AMM.	VIDEOTERM >20 H - microclima discomfort - stress da lavoro basso- posture

b) Attraverso l'istituto del comando degli Enti locali e della Legge 311/2004, prestano l'attività operativa presso l'Unione di Comuni le seguenti figure:

- n° 1 unità amministrativa in comando totale dal Comune di Aulla (36 ore);
- n° 2 unità tecniche (attività fuori dell'orario di lavoro con modalità art. 1 comma 557 della L. 311/2004);

c) n° 24 operai forestali (**visite annuali ai sensi dell'attuale piano di Sorveglianza**) che effettuano la mansione di operai forestali ai sensi del CCNL "addetti ai lavori sistemazione idraulico forestale - idraulico agraria" addetti alle attività di cantiere e in parte alle attività di estinzione degli incendi boschivi, dei quali:

- n° 2 operai forestali che effettuano la mansione di DO competente per le attività di repressione degli incendi boschivi;
- n° 5 utilizzatori di autocarri (patente C) e/o macchine operatrici;

➤ **Al fine di chiarire ulteriormente la situazione delle mansioni dell'Ente si precisa quanto segue:**

Numero dipendenti area tecnica – amministrativa	:	20
Numero operatori canile comprensoriale	:	3
Numero operai forestali	:	24
Totale dipendenti	:	47

Dettaglio

SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

Amministrativi	>	50	11
Amministrativi	<	50	3

SERVIZIO AREA TECNICA

Tecnici	>	50	4
Tecnici	<	50	2

ADDETTI CANILE COMPRENSORIALE

Operatore canile	>	50	1
Operatore canile	<	50	2

OPERAI FORESTALI

Operai forestali di cui			24
Operai forestali utilizzatori autocarri /macchine operatrici		circa	5

TECNICI, AMMINISTRATIVI E OPERAI CHE FANNO ATTIVITA' DI DO

(Direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi)			5
--	--	--	---

TECNICI, AMMINISTRATIVI ATTIVITA' DI PC

Reperibilità intercomunale di PC			1
----------------------------------	--	--	---

Per quanto riguarda il personale in comando è stato preso in considerazione solo quello che presta servizio full-time presso l'Ente.

Sarà il nuovo PSS a fornire indicazioni più precise per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria per il personale in comando parziale;

**Art. 16
Obblighi e penalità**

- a) In caso di inadempienza dei compiti previsti dal servizio a carico del Medico Competente indicati dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il Datore di lavoro avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. Tale situazione comporterà il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare alla stessa, senza che questa possa niente pretendere o eccepire. Se, senza giustificato motivo, l'aggiudicatario revocasse unilateralmente il presente contratto, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto alla stessa nessun importo relativo alla trimestralità in corso e il "Datore di lavoro" potrà fare rivalsa al Medico Competente per eventuali danni causati da tale rescissione.

- b) Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti dall'art. 9 (redazione piano di sorveglianza) e 12 (organizzazione visite mediche) del presente capitolato, all'aggiudicatario, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00 EURO) per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste. L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione scritta da parte del Datore di Lavoro o suo delegato al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.
- c) Qualora nel corso dei 6 mesi di attività di Sorveglianza Sanitaria, si verificassero più di tre ritardi e/o inadempimenti, il Datore di lavoro ha facoltà di rescindere il contratto senza bisogno di diffida e costituzione in mora, e di provvedere alla riaggiudicazione dei servizi in danno all'incaricato inadempiente, sempre con la riserva di ogni altro diritto o azione.

Art.17

Subappalto e divieto di cessione del contratto

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, **il subappalto non è ammesso**. È altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni relative alle visite specialistiche, ai prelievi, alle analisi di laboratorio od esami clinici presso strutture esterne all'affidatario.

Art. 18

Garanzie e assicurazioni

- a) **Garanzie** - Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, considerato che l'importo contrattuale è inferiore a € 40.000,00 e che il presente affidamento è effettuato con procedura di affidamento diretto, la Stazione Appaltante non richiede la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, né la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del medesimo decreto.
- b) **Assicurazione** - L'Affidatario dovrà dimostrare, all'atto della stipula del contratto, di essere in possesso di polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale in corso di validità, con massimale non inferiore a **€ 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)**, per sinistro e per anno assicurativo, estesa a danni patrimoniali e non patrimoniali, verso terzi e verso prestatori d'opera. La polizza dovrà rimanere attiva per l'intera durata contrattuale.

Art. 19

Obblighi a carico dell'amministrazione

- a) Per quanto non già citato nel presente Capitolato, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003, archiviare la documentazione sanitaria rilasciata dal medico competente e conservare le certificazioni a disposizione dell'autorità di vigilanza e controllo;

Art. 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

- a) L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a pena di nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
- b) Di tali conti correnti verranno comunicati gli estremi identificativi all'Amministrazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su di essi.
- c) Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..

Art. 21 Pagamenti

- a) L'Aggiudicatario provvede alla fatturazione elettronica del corrispettivo con cadenza annuale.
- b) L'amministrazione procede al pagamento del corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di regolare fattura; le fatture devono indicare tassativamente il periodo di svolgimento del servizio cui si riferiscono. Il pagamento è comunque subordinato al riscontro positivo delle verifiche circa la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali effettuate mediante richiesta d'ufficio del DURC.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

In osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 193/2003, i dati personali dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, dalla stessa forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

Art. 23 Riservatezza

- a) L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- b) L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopracitati.
- c) L'Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i. in tema di protezione di dati personali.

Art. 24 Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può essere richiesta dal Datore di Lavoro nei casi di perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del Dlgs 81/2008 nonché per gravi inadempienze del Medico Competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previste dal presente capitolato, previa notificazione scritta da inviare a cura

dell'Amministrazione a mezzo raccomandata A/R al domicilio del Medico Competente, fermo restando la richiesta di risarcimento.

Art. 25 **Controversie**

- a) Per la definizione delle eventuali controversie, riguardanti lo svolgimento del servizio, si procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs 36/23;
- b) Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale. Ogni controversia legale sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Massa.

Art. 26 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

La Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Maria Alessandra Domenichetti